

CAMERA DEI DEPUTATI N. 596

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MALVESTITI)

DI CONCERTO COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(PELLA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(AZARA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MERLIN)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SALOMONE)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MATTARELLA)

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(PANETTI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(RUBINACCI)

Soppressione dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U. N. I.)

Presentato alla Presidenza il 4 gennaio 1954

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U. N. I.) fu riconosciuto giuridicamente con regio decreto 18 luglio 1930, n. 1107, quale Ente collaterale, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563. aderente alla disciolta Confederazione fascista dell'industria italiana.

Le sue finalità erano quelle di promuovere la unificazione nei processi produttivi, di stabilire tipi unificati di oggetti, strumenti e organi di macchine, di promuovere la diffusione e l'adozione delle norme di unificazione.

Le Amministrazioni dello Stato partecipavano alla vita dell'Ente, sia mediante rappresentanze nel Consiglio direttivo, che era

l'organo più rappresentativo, che con la designazione di esperti in tutte le Commissioni tecniche

Il Ministero dell'industria, dopo la liberazione, avvalendosi della facoltà concessa dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, provvide a sciogliere l'Amministrazione ordinaria dell'Ente, nominando un commissario per la gestione straordinaria (decreto ministeriale 12 aprile 1946).

Nel dicembre del 1947, in base alle norme di uno statuto provvisorio, l'Ente provvide a nominare un Consiglio di amministrazione che presentò per l'esame e l'approvazione un nuovo statuto ai sensi del quale l'U. N. I. (che veniva denominato « Ente italiano di unificazione ») si sarebbe trasformato da Istituto di diritto pubblico in libera associazione.

Il nuovo statuto venne sottoposto al parere del Consiglio di Stato.

L'Alto Consesso, nel formulare dei rilievi di natura formale e sostanziale sulle norme statutarie, fece, tra l'altro, presente:

1°) la necessità, per dar vita al nuovo Ente, dell'abrogazione del regio decreto 18 luglio 1930, n. 1107, con cui fu riconosciuto giuridicamente l'U. N. I.;

2°) che pur riconoscendo l'intimo collegamento, quanto meno funzionale, fra l'U. N. I. ed il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Ente doveva essere — per la sua sfera di competenza istituzionale — sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio alla cui iniziativa o tutto al più alla iniziativa comune del Ministero stesso e della Presidenza del Consiglio dei ministri spettava il provvedimento per il riconoscimento giuridico del nuovo Ente.

In seguito a varie riunioni succedutesi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presso il Ministero dell'industria e commercio ed alle quali hanno partecipato rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (al quale per l'articolo 4 del regio decreto-legge 1° marzo 1945, concernente il suo ordinamento, è demandato fra l'altro di provvedere alla compilazione di norme per l'unificazione di materiali, strumenti, apparecchi ed accessori vari avvalendosi dell'opera di enti e di organizzazioni specializzate) e dell'U. N. I. è stato predisposto il presente disegno di legge con cui si provvede:

a) alla soppressione dell'U. N. I.;

b) a stabilire che il patrimonio del soppresso Ente, con provvedimento di iniziativa del Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, sarà devoluto a quell'associazione

od ente giuridicamente riconosciuto, avente finalità di unificazione e dei cui organi direttivi e tecnici faranno parte rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio e di altri Ministeri interessati.

c) a stabilire altresì la procedura per delegare al Governo, su iniziativa del Ministero dell'industria e commercio per i settori di sua competenza o dei Ministeri interessati in ogni altro caso, la facoltà di emanare e rendere obbligatorie le norme di unificazione.

Con tale provvedimento si è ritenuto di uniformarsi ai suggerimenti del Consiglio di Stato sopraesposti.

L'articolo 1 del disegno di legge in argomento determina la soppressione dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U. N. I.).

L'articolo 2 stabilisce la devoluzione del patrimonio del soppresso Ente (con provvedimento del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e il commercio) a quell'associazione o ente, giuridicamente riconosciuto, che abbia il compito di promuovere lo sviluppo dell'unificazione nel campo della produzione industriale e dell'attività commerciale e dei cui organi direttivi e tecnici faranno parte, in base allo statuto, rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio e degli altri Ministeri interessati.

Non si è creduto opportuno indicare fin d'ora l'associazione in argomento per evitare che essa, non ancora giuridicamente riconosciuta, possa trarre dalla legge una personalità giuridica di ente pubblico.

Al riguardo deve rilevarsi che non sembra vi siano dubbi e difficoltà sul fatto che i compiti già affidati all'U. N. I. possano essere svolti con pari efficacia anche da un ente di natura privata, sia perché — in linea generale — essi sono d'ordine tecnico-sperimentale, e sia perché, in ogni caso, le norme di unificazione, per divenire obbligatorie, hanno bisogno dell'emanazione di disposizioni legislative su iniziativa delle amministrazioni interessate, procedura questa che costituisce una piena garanzia per il pubblico interesse.

Si è resa però necessaria la formulazione dell'ultima parte del medesimo articolo 2 affinché il Ministero dell'industria e gli altri Ministeri interessati possano seguire, con propri rappresentanti, l'attività del nuovo ente, attività che ovviamente non sarà più contenuta nei limiti che all'U. N. I. derivavano dalla sua natura pubblicistica.

Al fine di emanare le norme di unificazione con la maggiore speditezza possibile, che

la normale procedura legislativa difficilmente poteva assicurare, è stata demandata al Governo, con delega della funzione legislativa, la facoltà di provvedere alle norme di cui trattasi.

Con l'articolo 3 è stata, pertanto, stabilita la procedura da seguirsi in ottemperanza ai requisiti essenziali, per l'esercizio di tale facoltà, sanciti dall'articolo 76 della Costituzione, che sono il tempo limitato e l'oggetto definito, mentre nel successivo articolo 4 è stato contemplato l'altro requisito della determinazione dei principi e criteri direttivi.

L'oggetto definito è certamente l'«unificazione», che contiene in sé la determinazione della portata e la fissazione dei limiti della facoltà normativa del Governo.

Si è creduto opportuno stabilire che la facoltà delegata venga limitata fino a quando non saranno in vigore le disposizioni intese a dare un'organica disciplina legislativa alla materia, e cioè entro due anni dalla pubblicazione della legge, essendo intendimento dell'amministrazione proponente di svolgere uno studio accurato e profondo del problema dell'unificazione, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni ed enti interessati e principalmente dell'U. N. I. sulla cui esperienza fa affidamento per il più valido contributo.

Nello stesso articolo 3 è stata accolta la giusta esigenza di altre amministrazioni — oltre quella del Ministero dell'industria e commercio — di far propria l'iniziativa della proposta di obbligatorietà (mediante decreto presidenziale) di norme di unificazione interessanti la specifica competenza dei medesimi Ministeri, e si è disposto, con il comma di cui al punto 2, che le norme di cui trattasi, per i settori di competenza di altri Dicasteri, siano emanate su proposta del Ministro interessato.

Potrebbero sorgere obiezioni sulla opportunità di ricorrere ad una procedura formale per la emanazione di norme di unificazione dato che sono gli stessi vantaggi dei materiali unificati (minor costo di produzione, facilità di approvvigionamento, minor necessità di scorta) e determinarne la convenienza e quindi la spontanea applicazione da parte degli interessati.

In proposito, si fa presente che con l'articolo 3 non si è voluto intendere che tutte le

norme di unificazione saranno rese operanti con decreto del Presidente della Repubblica.

Qualora la loro applicazione sarà spontaneamente effettuata, si renderà superflua ogni emanazione di precetti legislativi: lo Stato sarà chiamato ad intervenire in quei casi in cui le norme di unificazione abbiano dei riflessi nel pubblico interesse (necessità superiori della difesa nazionale, di tutela sociale, di sicurezza) o per impedire che l'applicazione delle stesse possa nuocere — nell'interesse dell'economia nazionale — a determinate categorie di produttori e consumatori ed infine in tutti quegli altri casi, che, in virtù delle sue facoltà discrezionali, lo riterrà opportuno.

Il controllo statale sull'osservanza delle disposizioni obbligatorie nella materia di cui trattasi, la natura e la misura di eventuali sanzioni a carico dei trasgressori saranno ovviamente determinate al momento della emanazione delle singole norme di unificazione. Come è stato detto precedentemente, l'articolo 4 del disegno di legge in argomento fissa i criteri direttivi e i principi ai quali dovrà attenersi l'esercizio della facoltà di delega attribuita al Governo nella materia dell'unificazione.

Esso inoltre contribuisce alla determinazione degli scopi ai quali le norme di unificazione devono tendere, cioè, particolarmente, la riduzione dei costi di prodotti e servizi, il miglioramento della qualità ed inoltre, quale fattore molto importante ai fini del pronto sviluppo della produzione bellica, la preventiva standardizzazione di determinati prodotti, onde favorire la pronta disponibilità di essi e dei servizi.

Il disegno di legge che si propone, col dare un assestamento giuridico all'Ente italiano per l'unificazione dell'industria, viene a definire una situazione che si trascina insoluta da parecchi anni, e che ha dato luogo ad inconvenienti di varia natura sia nel campo nazionale che in quello internazionale, essendo l'U. N. I. collegato, in rappresentanza dell'Italia, con altri Enti simili che fanno parte dell'Organizzazione internazionale di standardizzazione (I. S. O.).

In esso, infine, sono poste le premesse per una organica disciplina della complessa materia dell'unificazione, settore che negli Stati moderni ha assunto un posto di massima importanza e di notevole rilievo.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U. N. I.) riconosciuto con regio decreto 18 luglio 1930, n. 1107, è soppresso.

ART. 2.

Il patrimonio dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria sarà devoluto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, a quell'associazione o a quell'ente, giuridicamente riconosciuto, che abbia il compito di promuovere lo sviluppo dell'unificazione nel campo della produzione industriale e dell'attività commerciale e dei cui organi direttivi e tecnici faranno parte, in base allo statuto, rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio e degli altri Ministeri interessati.

ART. 3.

Fino a quando non saranno entrate in vigore disposizioni intese a dare una organica disciplina legislativa alla materia della unificazione e comunque non oltre due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme di unificazione obbligatoria sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio nazionale delle ricerche:

1°) su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con gli altri Ministri interessati per i settori di competenza del Ministero dell'industria e del commercio;

2°) su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con gli altri Ministri interessati, in ogni diverso caso.

ART. 4.

Le norme di unificazione di cui all'articolo precedente debbono essere dirette al miglioramento della qualità, alla diminuzione dei costi dei prodotti e dei servizi, nonché a favorire una pronta disponibilità dei prodotti e dei servizi stessi, nell'interesse dell'economia nazionale ed in particolare dei consumatori, tenuto conto anche delle esigenze della difesa.